

Cass., civ. sez. II, del 6 novembre 2018, n. 28272

5. Violazione dell'art. 633 e 648 c.c. avendo la Corte d'Appello ritenuto che la disposizione in favore di di B giustificata dalla precisazione del testatore "Preciso che i beni immobili che lascio a mia figlia Antonia hanno un valore superiore ai beni immobili che lascio agli altri tre miei figli, ciò in quantochè impongo sulla medesima l'onere e l'obbligo di assistere e servire amorevolmente me e mia moglie fino alla nostra morte" sia inefficace

6. Infondato risulta poi il quinto motivo di ricorso che sostiene l'erroneità della soluzione dei giudici di appello, secondo cui la previsione contenuta nel testamento, con la quale il de cuius precisava che il trattamento preferenziale riservato alla ricorrente era giustificato dall'onere imposto alla stessa di dover servire amorevolmente il testatore e la moglie sino alla loro morte, sarebbe priva di efficacia.

Nel merito la critica non si confronta con il tenore della decisione gravata, atteso che la Corte di Appello ha in realtà evidenziato, mediante logica ed argomentata interpretazione della clausola testamentaria, che non poteva conservare alcuna efficacia una previsione a titolo di onere della quale erano beneficiari i genitori della ricorrente, che però erano già deceduti alla data di apertura della successione paterna, rendendosi evidente quindi la sua concreta inattuabilità per la radicale mancanza dei beneficiari.

Si sostiene erroneamente che l'onere non dovrebbe necessariamente avere una valenza per il futuro, sollecitandosi in ogni caso un'interpretazione del testamento in contrasto con la lettura non sindacabile offertane dal giudice di merito.

Peraltro la stessa ricorrente assume la natura condizionale della disposizione de qua, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1823/1970), secondo cui va qualificata come condizionata l'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte, e comunque valida in quanto la disposizione non cessa di essere condizionale sol perché l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso.

Ne deriva che, ove valutata come istituzione condizionale, la circostanza di avere effettivamente prestatto assistenza ai genitori consente di preservare l'efficacia della attribuzione testamentaria a favore della ricorrente, essendosi verificato l'evento al quale il testatore aveva ricollegato l'efficacia dell'istituzione ereditaria, ma ciò non permette di poter tenere conto ai fini dell'azione di riduzione del preteso valore delle prestazioni di assistenza rese dalla ricorrente sino alla data di apertura della successione.

Tale risultato sarebbe stato conseguibile solo nella diversa prospettazione secondo cui si tratti di onere, ma in tal caso, ribadita la regola secondo cui l'onere produce i suoi effetti obbligatori solo a far data dall'apertura della successione, l'essere già venuti meno a tale momento i beneficiari delle prestazioni ivi contemplate, renderebbe effettivamente priva di efficacia la clausola modale, e non permetterebbe quindi alla odierna ricorrente di poter trarre le conseguenze auspiccate in punto di incidenza sull'entità del beneficio ricevuto (essendo poi del tutto irrilevanti ai fini della presente controversia le prestazioni rese nel passato).